

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 7 dicembre 2016, n. 187

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità". Approvazione.**

L'anno 2016 addì \_\_\_ del mese 07.12.2016 in Bari, nella sede del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità presso il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale - Lungomare Nazario Sauro n. 45.

Il dirigente del Servizio Associazionismo, Alimentazione Tutela della Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa "Alimentazione", riferisce:

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 "Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità – Marchio Prodotti di Puglia - Approvazione nuovo regolamento d'uso del marchio e delle indicazioni per l'uso del logo/marchio con la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all'implementazione, gestione e comunicazione del marchio "Prodotti di Puglia";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1100 del 05/06/2012 "Approvazione del logo e del regolamento d'uso del marchio "Prodotti di Qualità Puglia";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" quale sistema di qualità alimentare in conformità all'articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del Consiglio;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l'11/06/2012 all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi – UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale "Prodotti di Qualità Puglia";

VISTO il certificato di registrazione Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012 dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità", in seguito alla notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE";

CONSIDERATO che con l'approvazione di detta procedura tecnica si rende necessario procedere all'approvazione delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", con la modulistica annessa, illustrando le modalità relative alla gestione delle domande presentate;

VISTO l'Atto dirigenziale del 02/05/2016, n. 71, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Disciplinari di produzione. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 72, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità". Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 73, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 74, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Procedura utilizzo del logo. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione," pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 76, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo "Sostenibilità". Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 77, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

CONSIDERATO che il Regime di Qualità Regionale (RQR) è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Qualità garantita dalla Regione Puglia";

PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, le Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P. O. Alimentazione  
Riccardo Rubino

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Nicola Laricchia

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI**

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo, Alimentazione e Tutela della Qualità e la relativa sottoscrizione;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

**DETERMINA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, le Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Alimentazione e Tutela della Qualità di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L. R. n. 13 del 12/04/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall'Allegato 1, composto da n. 26 facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all'originale sarà inviata al Segretario della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanza – Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari  
Dott. Luigi Trotta

**ALLEGATO 1****REGIONE  
PUGLIA****SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI**

**Procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale  
“Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio  
“Prodotti di Qualità”**

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N...26..... FOGLI*Il Dirigente di Sezione*

.....



<b>SOMMARIO</b>		<b>pag.</b>
<b>1. PREMESSA</b>		<b>3</b>
<b>2. PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>		<b>3</b>
<b>3. ADERENTI AL REGIME DI QUALITA' REGIONALE E CONCESSIONARI D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"</b>		<b>4</b>
<b>4. USO DEL LOGO</b>		<b>4</b>
<b>5. MODALITÀ DI ADESIONE</b>		<b>4</b>
<b>6. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE</b>		<b>5</b>
<b>7. REGISTRO DEL MARCHIO</b>		<b>5</b>
<b>8. CONDIZIONI DI ACCESSO</b>		<b>6</b>
<b>9. RICHIESTA DI ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"</b>		<b>6</b>
<b>10. FASE ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA</b>		<b>7</b>
<b>11. CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"</b>		<b>7</b>
<b>12. RICHIESTA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO PER I PRODOTTI DOP E IGP</b>		<b>8</b>
<b>13. CONTROLLI</b>		<b>8</b>
<b>14. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ'</b>		<b>9</b>
<b>15. REVOCA – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE</b>		<b>9</b>
<b>16. VIGILANZA</b>		<b>9</b>
<b>17. TUTELA, MONITORAGGIO, PROMOZIONE</b>		<b>10</b>
<b>18. MODULISTICA</b>		<b>10</b>
<b>Annesso 1</b>		<b>11</b>
<b>Annesso 2</b>		<b>18</b>
<b>Annesso 3</b>		<b>22</b>
<b>Annesso 4</b>		<b>25</b>



## 1. PREMESSA

La Regione Puglia intende:

- **valorizzare** i prodotti agricoli e alimentari con un **elevato standard qualitativo controllato**;
- **portare a conoscenza dei consumatori**, attraverso azioni informative e pubblicitarie, le caratteristiche qualitative dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal **Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità"**;
- **promuovere e sostenere il marketing commerciale** e la vendita di tali prodotti.

Il **Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità"** (di seguito denominato **RQR**), istituito in conformità all'art. 16, par. 1, lettera b) del **regolamento (UE) n. 1305/2013**, ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici), florovivaistici e le produzioni tradizionali regionali di qualità non riconosciute come DOP o IGP, con specificità di processo e di prodotto e aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.

Il **RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia**, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione **"Qualità Garantita dalla Regione Puglia"**.

Con Deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 2210 "Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito della procedura di notifica 2015/0045/I ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE" sono definite le procedure per l'adesione al RQR.

Il RQR può essere **concesso in uso** a tutti i produttori dell'Unione Europea per i prodotti e servizi agricoli ed alimentari che, conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell'Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.

La partecipazione degli agricoltori al RQR contribuisce a qualificare le produzioni agricole e agroalimentari di qualità, ne amplia gli sbocchi di mercato e le rende compatibili con gli aiuti previsti dalla programmazione europea dello sviluppo rurale 2014-2020.

Il RQR assicura la **tracciabilità completa** dei prodotti e garantisce anche i requisiti di **sostenibilità** e di **eticità**, che comprende il rispetto dell'ambiente e dei diritti fondamentali dei lavoratori.

La concessione dell'utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità" è disciplinata dal regolamento d'uso del Marchio, approvato con Deliberazione della Regione Puglia n. 1100 del 05/06/2012, che risponde ai criteri all'art. 32 par. 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, sostituito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, relativo ai regimi di qualità alimentare.

La qualità dei prodotti e servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal Marchio è garantita attraverso **piani di controllo** approvati dalla Regione Puglia.

Il piano di controllo per ciascun prodotto tra quelli regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea (**DOP, IGP**) è eseguito dall'organismo di controllo (**O.d.C.**) designato ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il piano di controllo per i prodotti e servizi **che partecipano al RQR** è eseguito da organismi di controllo **indipendenti**, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell'Elenco Regionale degli O.d.C.

## 2. PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le modalità per:

- l'**adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità"**, riconosciuto con Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità", con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013,



- **l'applicazione al regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità"** approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012, relativamente alla gestione delle domande presentate da parte delle aziende agricole e agroalimentari.

I prodotti e servizi ammessi al RQR sono:

- i prodotti agricoli e alimentari **regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea** (DOP e IGP);
- i prodotti agricoli e alimentari **che partecipano ai regimi di qualità alimentare ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013**, per i quali sono definiti i disciplinari di produzione che prevedono criteri e norme rigorose e specifiche, tali da garantire una qualità del prodotto significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituite dalla legislazione europea o nazionale.

**L'adesione al RQR avviene contestualmente alla concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".**

### **3. ADERENTI AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONARI D'USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"**

**Possono aderire al RQR e chiedere la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" i seguenti soggetti, di seguito "richiedenti":**

- le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e commercializzano esclusivamente i prodotti **iscritti nella prima sezione del Registro del Marchio** (Prodotti di Qualità);
- le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i consorzi che sottoscrivono un **accordo di conferimento con propri i soci fornitori**, esclusivamente per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio;
- le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un **accordo di filiera con le imprese agricole, di cui alla precedente lettera a)** o in alternativa, che sottoscrivono un **accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziarie del Marchio e aderenti al RQR**;
- le imprese del commercio che sottoscrivono un **accordo di filiera con le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b)** o in alternativa che sottoscrivono un **accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziarie del Marchio e aderenti al RQR**.

### **4. USO DEL LOGO**

Il logo "Prodotti di Qualità" è di seguito riportato ed è accompagnato dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia", che ne fa parte integrante:



**"Qualità Garantita dalla Regione Puglia"**

**L'adesione al RQR avviene contestualmente alla concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", identificato con il logo e con la sottostante indicazione.**

### **5. MODALITÀ DI ADESIONE**

Sono previste due modalità di adesione:



### 5.1 ADESIONE SINGOLA

Le imprese agricole e agroalimentari che producono, trasformano e commercializzano il prodotto chiedono direttamente la concessione d'uso del Marchio secondo quanto riportato nella presente procedura.

### 5.2 ADESIONE COLLETTIVA

Le imprese agroalimentari di trasformazione e/o commercializzazione aderiscono al RQR sottoscrivono con le aziende agricole produttrici della materia prima un accordo di filiera o un accordo di conferimento o un accordo di fornitura.

#### 5.2.1 Accordo di Filiera

L'accordo di filiera sottoscritto tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è il documento nel quale viene formalizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e dalla presente procedura, nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra esse.

Il capofiliera concessionario può utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai produttori inclusi nell'accordo di filiera e quindi assoggettati al sistema di controllo.

#### 5.2.2 Accordo di Conferimento

Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al predetto regime di qualità, devono sottoscrivere con i soci conferitori l'accordo di conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi connessi al RQR e all'uso del Marchio. Al RQR partecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo.

**Solo il prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità".**

#### 5.2.3 Accordo di Fornitura

L'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell'ambito del RQR, al fine di aderire al Regime e di utilizzare il Marchio "Prodotti di Qualità", deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQR e concessionarie del Marchio.

## 6. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

La Regione Puglia ha approvato - per tipologia di prodotto - un disciplinare di produzione che prevede criteri e specifiche tecniche tali da garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituite dalla legislazione europea o nazionale.

I prodotti agricoli e agroalimentari per i quali viene richiesta l'adesione al RQR e l'utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità" devono essere conformi ai disciplinari di produzione approvati dalla Regione Puglia.

Per i prodotti per i quali non risulta approvato il disciplinare di produzione, una proposta di disciplinare può essere presentata dal richiedente alla Regione Puglia; la proposta è valutata con il supporto tecnico-scientifico di esperti universitari e/o enti scientifici; al termine della valutazione e prima di procedere all'approvazione della proposta, viene convocata la filiera di riferimento per un parere tecnico non vincolante.

## 7. REGISTRO DEL MARCHIO



La Regione ha istituito il **Registro del Marchio**, articolato in due sezioni:

I) la **prima Sezione** contiene l'**elenco dei prodotti e servizi** validati per la concessione del Marchio, con i relativi disciplinari e l'**elenco degli organismi di controllo designati**;

II) la **seconda Sezione** comprende i **nominativi delle imprese licenziatricie** con indicazione della specifica classe di prodotto o servizio e gli estremi del certificato di concessione d'uso del Marchio.

Le informazioni contenute nel Registro del Marchio sono pubbliche e ad esse è consentito libero accesso anche per via telematica.

L'aggiornamento del Registro del Marchio è curato dal preposto Servizio della Regione Puglia per la concessione dell'uso del Marchio.

#### **8. CONDIZIONI DI ACCESSO**

Per aderire al RQR ed ottenere la concessione d'uso del Marchio, le imprese devono obbligatoriamente soddisfare le seguenti **condizioni**:

- Rispettare tutte le norme e le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di produzione agroalimentare e di etichettatura.
- Rispettare quanto previsto dal Regolamento d'uso del Marchio, dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla presente Procedura di adesione al Regime di Qualità e concessione d'uso del Marchio.
- Rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di Produzione relativo al prodotto per cui è stata richiesta la concessione d'uso del Marchio.
- Assoggettarsi al sistema di controllo.
- Rispettare l'accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d'uso collettiva.
- Adottare un sistema di rintracciabilità di filiera informatizzato.
- Rispettare le norme di difesa integrata della Regione Puglia, ove previste.

#### **9. RICHIESTA DI ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE USO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ"**

I richiedenti l'adesione al regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" e la concessione dell'uso del Marchio provvedono a compilare una apposita domanda di adesione, completa della nota di trasmissione (**Annesso 1**).

La **copia cartacea della domanda** deve essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Alla domanda viene **allegata la documentazione di seguito indicata**. Entrambe sono inserite in un plico chiuso che viene **inviato**:

- per **raccomandata A/R alla Regione Puglia** – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità – Lungomare N. Sauro, 47 – 70121 Bari, oppure
- all'indirizzo di posta elettronica certificata: **assoqualita@pec.rupar.puglia.it** .

La **documentazione da allegare alla domanda** è di seguito elencata:

- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di rispettare delle normative vigenti in tema di sanità pubblica, sicurezza del lavoro, salute delle piante, benessere degli animali o tutela ambientale, delle politiche territoriali della Regione Puglia, delle norme attuative regionali (DGR n. 525 del 23/02/2010) relative all'applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/09 e in applicazione del D.M. 30125 del 22/12/2009 (**Mod. A**).
- Dichiarazione di impegno a rispettare quanto previsto dal Regolamento d'uso del Marchio, dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla Procedura di adesione al Regime di Qualità e di utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità" (**Mod. B**).



- Documento di rintracciabilità di filiera, contenente le seguenti informazioni: aziende agricole conferenti produttrici delle materie prime; superficie coltivata e/o numero capi allevati; capacità produttiva; quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati; quantitativi di prodotto finito conforme al RQR (Mod. C).
- Modalità di Autocontrollo aziendali relative a:
  - normativa igienico – sanitaria;
  - rispetto delle “Norme di Difesa Integrata” regionali;
  - mantenimento delle specificità previste dal disciplinare di produzione.
- Documento di riconoscimento del legale rappresentante.
- Accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d’uso collettiva (Annessi 2, 3, 4).

#### 10. FASE ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di adesione è sottoposta a **verifica della legittimazione del richiedente, della completezza della documentazione e del rispetto delle condizioni di accesso previste dal Regolamento d’uso del Marchio e dalla presente procedura di adesione al RQR e di utilizzo del Marchio;**

Fatti salvi tutti i motivi di rigetto della domanda di adesione presentata in difformità alla presente procedura di adesione al regime di qualità regionale, laddove la documentazione indicata non sia conforme a quanto specificato al punto 9, la Regione richiede all’interessato di produrre le necessarie modifiche e/o integrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta. Alla scadenza del termine, ovvero in difetto della completezza e regolarità della documentazione inviata, la domanda viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all’interessato.

In caso di istruttoria favorevole, **la Regione Puglia trasmette** copia del disciplinare di produzione e copia della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” **all’Organismo di Controllo Terzo (OdC) indicato dal richiedente** nella domanda di adesione.

L’OdC provvede ad **esaminare la documentazione** ricevuta, a **predisporre il piano di controllo** e a **verificare in campo (verifica ispettiva)** l’applicazione della procedura di rintracciabilità e la conformità a quanto previsto nelle modalità di autocontrollo relative:

- alla normativa igienico sanitaria (manuale di buone prassi operative igieniche-sanitarie);
- all’applicazione delle norme di difesa integrata approvate dalla Regione Puglia (ove previste);
- al sistema di controllo interno per il mantenimento della specificità del prodotto.

Al termine della verifica ispettiva, l’OdC invia alla Regione Puglia il **rapporto di ispezione**, che dovrà riportare **anche l’esito dei controlli analitici effettuati** e la **valutazione delle azioni correttive proposte a fronte di eventuali non conformità (NC)** eventualmente emerse nel corso della verifica.

#### 11. CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “PRODOTTI DI QUALITÀ”

A seguito della favorevole valutazione del rapporto di ispezione inviato dall’OdC, la Regione Puglia invita il legale rappresentante del richiedente alla **sottoscrizione della convenzione** per la concessione in uso del Marchio e l’adesione al regime di qualità regionale.

All’avvenuta registrazione della convenzione, la Regione Puglia rilascia il **certificato identificativo di concessione del Marchio**, che riporta il numero, la ragione sociale, la sede legale, il/i prodotto/i, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.

**La concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” ha durata di 3 anni.**

**Entro 30 giorni dalla scadenza** di tale termine la concessione può essere rinnovata, su richiesta dell’interessato da inoltrare alla Regione Puglia con le modalità indicate al punto 9 della presente Procedura.

**In mancanza della richiesta di rinnovo** la concessione si intende **decaduta**.



**L'uso del Marchio è concesso a titolo oneroso.** La Regione Puglia determina la somma dovuta per usufruire della concessione d'uso del Marchio.

Il richiedente che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al Regime di Qualità Regionale, previa sottoscrizione della convenzione e pagamento dell'importo annuale, **viene iscritto nella seconda sezione del Registro del Marchio.**

## **12. RICHIESTA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO PER I PRODOTTI DOP E IGP**

Il Marchio "Prodotti di Qualità" può essere richiesto anche per i prodotti e per i vini DOP/IGP.

Per tali prodotti i richiedenti, essendo già obbligati a rispettare il disciplinare di produzione e a sottostare al piano di controllo terzo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, **non sono sottoposti al controllo terzo, come previsto dal RQR e dal Regolamento d'uso del Marchio.**

**Le imprese licenziatarie possono utilizzare il Marchio "Prodotti di Qualità" esclusivamente per le produzioni commercializzate con il Marchio DOP e IGP.**

**Per i prodotti IGP, le imprese licenziatarie possono utilizzare il Marchio "Prodotti di Qualità" esclusivamente per quelle produzioni che hanno anche la fase della "produzione primaria" nella zona geografica delimitata.**

I richiedenti l'adesione al regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" e la concessione dell'uso del Marchio per i prodotti e per i vini DOP/IGP, provvedono a compilare, sottoscrivere e inviare una apposita domanda di adesione, con le medesime modalità indicate al punto 9 della presente Procedura.

**Alla documentazione da allegare alla domanda, devono aggiungersi:**

- l'attestazione di conformità rilasciata dall'Organismo di Controllo e la dichiarazione vitivinicola inserita nel sistema informativo SIAN all'atto di compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e produzione vino, nel caso dei vini DOP;
- la dichiarazione vitivinicola inserita nel sistema informativo SIAN all'atto di compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e produzione vino, nel caso dei vini IGP.

La fase istruttoria della domanda e la concessione avvengono con le medesime modalità riportate ai punti 10 e 11 della presente procedura.

## **13. CONTROLLI**

**La qualità dei prodotti e dei servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal Marchio è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.**

Il programma di controllo per i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea (DOP/IGP) è eseguito dall'Organismo di Controllo designato e approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il programma di controllo per i prodotti e servizi che partecipano ai Regimi di Qualità ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 è eseguito da Organismi di Controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell'Elenco Regionale degli OdC.

I controlli sono effettuati sulla base di **piani dei controlli, predisposti dagli OdC** in conformità ai disciplinari di produzione e approvati dalla Regione Puglia.

Le attività di controllo sono effettuate mediante **verifiche ispettive (di adesione e sorveglianza) a frequenza annuale**, salvo esigenze di controlli supplementari, stabilite dalla Regione Puglia.

**I controlli riguardano:**

- la conformità al disciplinare di produzione per i prodotti per i quali è stata rilasciata la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al RQR;



- le modalità di utilizzo del logo, che devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella procedura di utilizzo del logo;
- la conformità dei quantitativi di prodotto identificato dal Marchio rispetto alla capacità produttiva;
- la provenienza delle materie prime dalle aziende inserite nell'accordo di filiera e nel sistema dei controlli;
- la provenienza delle produzioni a Marchio, nel caso di cooperative e OP, dai soci conferitori a Marchio, indicati nella domanda di adesione;
- la procedura di rintracciabilità informatizzata utilizzata dall'azienda;
- il rispetto delle norme di difesa integrata regionali, ove previste.

Annualmente l'OdC effettua verifiche ispettive presso i concessionari del Marchio aderenti al Regime di Qualità Regionale e presso i soggetti coinvolti secondo i criteri definiti nei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia.

Annualmente, sulla base di un'analisi di rischio, vengono sorteggiate a campione le aziende destinatarie di un'ispezione supplementare, non annunciata, tra tutte quelle licenziarie del Marchio.

Le non conformità emerse nelle verifiche vengono notificate dall'OdC al concessionario e alla Regione Puglia, che provvede ad informare il concessionario e ad applicare le disposizioni contenute nei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia e nell'articolo 14 del regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

Il concessionario a cui sono notificate le non conformità può entro trenta giorni presentare le proprie motivazioni, oppure procedere con la gestione delle non conformità riscontrate nei controlli, nel rispetto di quanto riportato nel piano di controllo approvato dalla Regione Puglia.

Avverso le decisioni assunte in seguito alle visite ispettive o contro eventuali comportamenti discriminatori, il concessionario può presentare reclami e ricorsi secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 del regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

Nel caso dei prodotti DOP e IGP sono validi i controlli eseguiti dall'OdC incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In tal caso, è sufficiente che il richiedente sia assoggettato al relativo piano di controllo già previsto per la denominazione di origine o l'indicazione geografica e invii annualmente alla Regione Puglia l'attestazione di conformità alla DOP/IGP rilasciata dal suindicato OdC.

#### **14. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ**

Il richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" è obbligato ad adottare il sistema di rintracciabilità per garantire la tracciabilità delle informazioni relative alle produzioni e per assicurare una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera del prodotto.

Il sistema di rintracciabilità adottato deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:

- aziende agricole conferenti;
- superficie coltivata e/o capi allevati;
- capacità produttiva;
- quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
- quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.

#### **15. REVOCA – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

Qualora emergano situazioni di non conformità (NC) gravi riscontrate dall'OdC nel corso dall'attività di vigilanza o da segnalazioni di mercato, la Regione Puglia ha facoltà di revocare o sospendere - previa comunicazione - la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

#### **16. VIGILANZA**

La Regione Puglia svolge attività di vigilanza nell'ambito del RQR, tramite:



- l'accertamento della **corretta applicazione della procedura tecnica del RQR**, dei **disciplinari di produzione** approvati dalla Regione Puglia, del **piano dei controlli**, delle disposizioni contenute nel **regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità"**, nonché della **presente Procedura**;
- l'accertamento del **mantenimento dei requisiti da parte dell'OdC autorizzato**;
- l'accertamento di **imparzialità dell'OdC** nei confronti di tutti i soggetti immessi nel sistema di controllo, e di non discriminazione tra gli stessi;
- il **monitoraggio dell'attività di controllo a garanzia della qualità del medesimo**, attraverso il controllo a campione delle aziende aderenti al RQR (ed eventualmente delle aziende inserite nell'accordo di filiera/conferimento);
- la valutazione della **corretta identificazione dei prodotti** e la **conformità degli stessi al RQR**, attraverso il controllo a campione dei prodotti nei punti vendita.

Le strutture da sottoporre a vigilanza sono individuate con apposita procedura di estrazione casuale.

#### **17. TUTELA, MONITORAGGIO, PROMOZIONE**

La Regione Puglia svolge attività di tutela del RQR e del Marchio "Prodotti di Qualità", al fine di:

- verificare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento d'uso del Marchio e dalle procedure collegate presso la rete distributiva e i punti vendita;
- accertare la rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati sottoposti al controllo dell'OdC incaricato e quella immessa sul mercato;
- vigilare su prodotti simili, che possano causare confusione nei consumatori e portare danno alle produzioni a Marchio, con false indicazioni;
- effettuare controlli su eventuali pubblicità illecite in varie forme: su stampa, TV, internet, ecc.

La Regione Puglia predispone un piano di "monitoraggio del RQR", al fine di raccogliere informazioni relative:

- al numero di aziende licenziatricie e alle produzioni interessate dal Marchio "Prodotti di Qualità";
- al corretto funzionamento delle procedure di utilizzo del Marchio e del piano dei controlli;
- al mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

La Regione Puglia promuove l'utilizzazione ed il consumo delle produzioni di qualità conformi ai disciplinari di produzione del RQR. A tal fine, può:

- promuovere attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del RQR;
- concorrere, nel limite massimo previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013, al sostegno dei produttori che aderiscono al RQR.

#### **18. MODULISTICA**

- Domanda di adesione al regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" e la concessione dell'uso del Marchio e nota di trasmissione (**Annesso 1**).
- Accordo di filiera per la concessione d'uso collettiva (**Annesso 2**).
- Accordo di conferimento per la concessione d'uso collettiva (**Annesso 3**).
- Accordo di fornitura (**Annesso 4**).



**ANNESSO 1**  
**(pag. 1 di 7)**

Spett. Regione Puglia  
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari  
Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
70121 Bari

**Oggetto: Trasmissione Domanda di adesione/rinnovo al Regime di Qualità Regionale (RQR) Prodotti di Qualità e concessione d'uso del Marchio.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di Rappresentante Legale per  
l'impresa \_\_\_\_\_  
CF. \_\_\_\_\_, P.IVA: \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ del Comune di  
\_\_\_\_\_ trasmette in allegato la domanda di adesione al Regime di Qualità  
Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e Concessione uso del marchio.

Data,

Firma  
\_\_\_\_\_



## ANNESSO 1 - (pag. 2 di 7)

Spett. Regione Puglia  
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari  
Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
70121 Bari

## DOMANDA DI ADESIONE AL RQR PRODOTTI DI QUALITÀ E CONCESSIONE USO DEL MARCHIO.

DATI ANAGRAFICI IMPRESA	
Codice fiscale	Ragione sociale
Indirizzo	Comune
Partita IVA	Recapiti
Iscrizione CCIAA (n. REA)	
Codice fiscale rappresentante legale	Nominativo rappresentante legale

DATI RICHIESTA			
Tipo richiesta (1)		Nome commerciale (2)	

DATI PRODUZIONE			
Comparto (3)		Mercato (4)	
Ambito (5)		Certificazioni (6)	

SEDI OPERATIVE			
N.	Indirizzo	CAP	Comune
Ambito (5)		Certificazioni (6)	
N.	Indirizzo	CAP	Comune
Ambito (5)		Certificazioni (6)	



## ANNESSO 1 (pag. 3 di 7)

PRODOTTI PER CUI SI RICHIEDE L'USO DEL MARCHIO			
n.	Prodotto	Marchio commerciale	Quantità richiesta a marchio (kg)

## NOTE:

- (1) Richiesta singola o con accordo di filiera
- (2) Indicare eventuale nome del marchio commerciale dell'impresa
- (3) es., ortofrutticolo, cerealicolo, lattiero caseario, floricolo, ecc.
- (4) Locale, regionale, nazionale, GDO, ristorazione
- (5) Regionale, nazionale, internazionale
- (6) DOP, IGP

## ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ADESIONE:

- Mod. A.
- Mod. B.
- Mod. C.
- Relazione contenente le indicazioni sia delle modalità di autocontrollo relative alla normativa igienico sanitaria (manuale di buone prassi operative igieniche-sanitarie), che del sistema di controllo interno per il mantenimento della specificità del prodotto.
- Documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Data:

Timbro e Firma  
Il legale rappresentate



ANNESSO 1 (pag. 4 di 7)

## MOD. A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

I sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Via  
 \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ nella sua qualità di (1) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ della (2) \_\_\_\_\_ con Partita  
 IVA n. \_\_\_\_\_ sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Via  
 \_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso  
 di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre  
 2000 e successive modificazioni ed integrazioni

## D I C H I A R A

- di rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e di salute delle piante conformemente alle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie in materia;
- di applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato o indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
- di rispettare le politiche territoriali della Regione Puglia, delle norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e in applicazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 febbraio 2016, n. 3536;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici.

Il dichiarante

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

- (1) Indicare se "titolare" o "legale rappresentante";
- (2) Indicare l'esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A.



ANNESSE 1 (pag. 5 di 7)

## MOD. B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

I sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il  
 \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Via  
 \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ Codice  
 Fiscale \_\_\_\_\_ nella sua qualità di (1) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ della (2) \_\_\_\_\_ con Partita IVA  
 n. \_\_\_\_\_ sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Via  
 \_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  
 dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e  
 successive modificazioni ed integrazioni


## D I C H I A R A

- di impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto l'adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione dell'uso del Marchio;
- di comunicare tempestivamente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e sulla concessione d'uso del Marchio;
- di utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai fornitori inclusi nell'accordo di filiera";
- di indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio "Prodotti di Qualità";
- di rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- di assoggettarsi al piano di controllo attuato da un OdC regolarmente iscritto nell'Elenco Regionale degli Organismi autorizzati ai controlli del RQR e uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- di operare in conformità al disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio;
- di aderire al sistema di tracciabilità e rintracciabilità messo a disposizione dalla Regione Puglia o creare un interfaccia tra il sistema di rintracciabilità già utilizzato in azienda e quello regionale.

Il dichiarante

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

- (1) Indicare se "titolare" o "legale rappresentante";
- (2) Indicare l'esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.A.A.



ANNESSO 1 (pag. 6 di 7)

Mod. C

## DOCUMENTO DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA - RICHIEDENTE

DATI ANAGRAFICI IMPRESA RICHIEDENTE L'ADESIONE	
Codice fiscale	Ragione sociale
Indirizzo	Comune
Partita IVA	Recapiti
Iscrizione CCIAA (n. REA)	
Codice fiscale rappresentante legale	Nominativo rappresentante legale
Superficie coltivata (ha)	Numero capi allevati (n.)
Capacità produttiva (kg/ha per n. ha)	Capacità produttiva (l latte o kg carne/capo per n. capi)
Quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati (kg)	Quantitativi di prodotto finito conforme al RQR (kg)
Descrizione sistema di rintracciabilità di filiera adottato	



ANNESSO 1 (pag. 7 di 7)

Mod. C

## DOCUMENTO DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA – AZIENDA AGR. CONFERENTE (1)

DATI ANAGRAFICI AZIENDA AGRICOLA CONFERENTE	
Codice fiscale	Ragione sociale
Indirizzo	Comune
Partita IVA	Recapiti
Iscrizione CCIAA (n. REA)	
Codice fiscale rappresentante legale	Nominativo rappresentante legale
Superficie coltivata (ha)	Numero capi allevati (n.)
Capacità produttiva (kg/ha per n. ha)	Capacità produttiva (l latte o kg carne/capo per n. capi)
Quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati (kg)	Quantitativi di prodotto finito conforme al RQR (kg)
Descrizione sistema di rintracciabilità di filiera adottato	

(1) compilare una scheda per ciascuna azienda agricola conferente



**ANNESSO 2**  
(pag. 1 di 4)

**ACCORDO DI FILIERA**

**PER L'ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO  
"PRODOTTI DI QUALITÀ"**

**(SCHEMA)**

Premesso che:

- la Regione Puglia con D.G.R. n. 1076 del 5 giugno 2012 ha approvato il Regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- nel regolamento si prevede la sottoscrizione di un accordo di filiera fra le imprese agroalimentari di trasformazione/commercializzazione/distribuzione e le aziende agricole/zootecniche di produzione per la concessione d'uso collettivo del Marchio;
- Il Regime di Qualità Regionale (RQR) è stato riconosciuto dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 la Regione Puglia ha approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito alla procedura di notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE";
- Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia".

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:

..... Capofiliera richiedente l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)

e

- imprese agricole/zootecniche di produzione primaria in forma singola o associata (specificare, sotto forma di elenco, ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)
- imprese di trasformazione (specificare, sotto forma di elenco, ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

**Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo**

Il presente accordo ha la finalità di sancire la cooperazione tra i suddetti soggetti della filiera \_\_\_\_\_ nella realizzazione coordinata di tutte le attività, adempimenti ed obblighi connessi al RQR e all'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", previsti dal regolamento d'uso del Marchio e dalla procedura di adesione al RQR e concessione del Marchio, nonché le seguenti ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti: \_\_\_\_\_ (descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare nonché eventuali ulteriori elementi che caratterizzano i rapporti tra le parti)

**Articolo 2 – Capofiliera richiedente la concessione d'uso del Marchio**

Si individua quale soggetto capofiliera richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso collettiva del Marchio "Prodotti di Qualità" \_\_\_\_\_ (nome e forma giuridica societaria prescelta) in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ (nome e cognome).

Competono al capofiliera la richiesta di adesione al RQR e concessione del Marchio "Prodotti di Qualità", la sottoscrizione degli impegni previsti dalla relativa procedura di adesione al RQR e concessione del Marchio "Prodotti di Qualità" e l'invio alla Regione Puglia di tutta la documentazione richiesta, nello specifico:



**ANNESSO 2 (pag. 2 di 4)**

- modello di adesione all'accordo di filiera di tutte le imprese agricole/zootecniche di produzione primaria in forma singola o associata e di trasformazione aderenti al presente accordo di filiera;
- disciplinare di produzione \_\_\_\_\_ (per il quale viene richiesta l'adesione al RQR e concessione d'uso collettiva);
  - dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del rispetto delle normative vigenti in tema di sanità pubblica, sicurezza del lavoro, salute delle piante, benessere degli animali o tutela ambientale, delle politiche territoriali della Regione Puglia, delle norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 (Mod. A);
- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Mod. B):
  - dell'impegno a partecipare ai programmi di promozione promossi dalla Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto l'adesione al RQR "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio;
  - di comunicare tempestivamente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del Marchio;
  - di utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai fornitori inclusi nell'Accordo di filiera;
  - di indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio "Prodotti di Qualità";
  - di rispettare quanto previsto dal Regolamento di Uso del Marchio, dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e concessione del Marchio "Prodotti di Qualità";
  - di assoggettarsi al piano di controllo attuato dall' OdC prescelto;
  - di operare in conformità al disciplinare di produzione per cui si chiede l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
  - di applicare il sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato regionale o creare un interfaccia tra il proprio sistema di rintracciabilità e quello regionale.
  - fornire le indicazioni sia delle modalità di autocontrollo relative alla normativa igienico sanitaria (manuale di buone prassi operative igieniche-sanitarie), che del sistema di controllo interno per il mantenimento della specificità del prodotto.

Si impegna altresì all'assunzione dei seguenti obblighi:

- assolvere agli obblighi di cui all'art 62 comma 1 del DL 24/1/2012 convertito dalla legge 24/3/2012 n.27;
- rispettare gli accordi sui prezzi delle materie prime fornite dagli agricoltori, eventualmente fissati nel presente accordo o da accordi collettivi definiti dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e riconosciuti dalla Regione Puglia;
- etichettare il prodotto finito oggetto del presente accordo con il Marchio "Prodotti di Qualità".

**Articolo 3 – Obblighi dei "soggetti aderenti e non licenziatari" del Marchio**

Le imprese agricole/zootecniche di produzione aderenti al presente accordo relativamente alla produzione \_\_\_\_\_ (specificare la/le materia/e prima/e) devono rispettare quanto previsto nel Regolamento d'Uso del Marchio, nella Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e nella Procedura di adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- compilare e sottoscrivere il modello di Adesione all'Accordo di Filiera \_\_\_\_\_ (specificare la/le materia/e prima/e)
- produrre e fornire al capo filiera i prodotti sopra indicati rispettando le norme specifiche previste dal disciplinare di produzione;
- assoggettarsi al controllo dell' OdC indicato dal "soggetto capo filiera", come previsto dal "Piano dei Controlli", approvato dalla Regione Puglia
- indicare, nelle fatture di vendita, il quantitativo di prodotto conferito a Marchio "Prodotti di Qualità";



**ANNESSO 2 (pag. 3 di 4)**

- rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità e rintracciabilità richiesta dal sistema informatizzato regionale;
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l'adesione all'accordo di filiera.

Le imprese di trasformazione aderenti al presente accordo devono rispettare quanto previsto nel Regolamento d'uso del Marchio e nella Procedura di adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- produrre e/o confezionare e/o etichettare i semilavorati che rientrano nel ciclo di produzione del prodotto a Marchio "Prodotti di Qualità", nel rispetto dei quantitativi previsti nel presente accordo e delle norme specifiche previste dal disciplinare di produzione;
- utilizzare, nella produzione dei semilavorati, esclusivamente materia prima proveniente dalle aziende agricole firmatarie del presente accordo;
- rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità e rintracciabilità richieste dal sistema informatizzato regionale;
- indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto conferito a Marchio "Prodotti di Qualità";
- assoggettarsi al controllo dell'OdC indicato dal "soggetto capo filiera", come previsto dal "Piano dei Controlli", approvato dalla Regione Puglia;
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l'adesione all'accordo di filiera.

**Articolo 4 – Materie prime, semilavorati e prodotti finiti**

Le parti convengono che le materie prime, i semilavorati (se presenti) ed i prodotti finiti di cui al presente accordo costituiscono quantitativi di riferimento per la filiera \_\_\_\_\_ (specificare la filiera) cui l'accordo stesso è preordinato e sono di seguito riepilogati:

(indicare tutte le materie prime, semilavorati e tutti i corrispondenti prodotti finiti)

Descrizione delle materie prime	Quantitativo complessivo
	<b>Totale</b>

Descrizione dei semilavorati	Quantitativo complessivo
	<b>Totale</b>

Descrizione dei prodotti finiti	Quantitativo complessivo
	<b>Totale</b>

**Articolo 5 – Conferimento materia prima**

Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita dal precedente art. 4, le imprese agricole/zootecniche di produzione primaria che sottoscrivono il presente accordo si impegnano al conferimento all'impresa/imprese di trasformazione e/o commercializzazione e/o distribuzione dei seguenti quantitativi di materia prima

Impresa agricola conferente	Tipologia di prodotto	Quantitativo (q.li)	% rispetto alla propria produzione media annua	Impresa di trasformazione/commercializzazione/ distribuzione destinataria



ANNESSE 2 (pag. 4 di 4)

**Articolo 6 – Conferimento prodotti semilavorati (se presenti)**

(per le imprese di trasformazione che hanno ottenuto tramite conferimento di materia prima ai sensi dell'art. 5 e che conferiscono prodotti lavorati all'impresa capofiliera)

L'impresa di trasformazione \_\_\_\_\_ (specificare ragione sociale) si obbliga a conferire all'impresa capofiliera \_\_\_\_\_ (specificare ragione sociale), che accetta, i quantitativi di prodotti semilavorati di seguito indicati:

Imprese di trasformazione	Tipologia di prodotto	Quantitativo (q.li)

**Articolo 7 – Ulteriori accordi tra le parti**

Specificare gli eventuali accordi tra le parti.

**Articolo 8 – Durata**

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata di \_\_\_\_\_ anni ed al massimo fino alla scadenza naturale della concessione d'uso del Marchio.

**Articolo 9 – Foro competente**

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Bari.

**Articolo 10 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.

Luogo, data

Firma

**NOTA BENE**

Il presente accordo deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti partecipanti al RQR "Prodotti di Qualità" oltre al concessionario d'uso del Marchio.

Lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che gli elementi richiesti nel Regolamento d'uso del Marchio, nella Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e nella Procedura di adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" costituiscono contenuto obbligatorio del contratto.



**ANNESSO 3**  
(pag. 1 di 3)

**ACCORDO DI CONFERIMENTO**  
**PER L'ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO**  
**"PRODOTTI DI QUALITÀ"**

(SCHEMA)

Premesso che:

- la Regione Puglia con D.G.R. n. 1076 del 5 giugno 2012 ha approvato il Regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- nel Regolamento si prevede la sottoscrizione di un accordo di conferimento fra organizzazioni di produttori/consorzi/cooperative e le aziende agricole/zootecniche di produzione loro associate per l'adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio;
- Il regime di qualità regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" è stato riconosciuto dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 la Regione Puglia ha approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito alla procedura di notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE";
- Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia".

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:

- ..... OP/cooperativa/consorzio richiedente l'adesione al Regime di Qualità Regionale e la concessione d'uso collettivo del Marchio "Prodotti di Qualità" (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)

E

- imprese agricole/zootecniche di produzione associate (specificare, sotto forma di elenco, ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

**Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo**

Il presente accordo riguarda la OP/Cooperativa/Consorzio \_\_\_\_\_ e suoi associati conferitori aderenti al RQR "Prodotti di Qualità" ed implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, adempimenti ed obblighi connessi alla richiesta di adesione al RQR e concessione ed all'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", previsti dal regolamento d'uso del Marchio, dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e di utilizzo del Marchio, nonché le seguenti ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti: ..... (descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare nonché eventuali ulteriori elementi che caratterizzano i rapporti tra le parti).

**Articolo 2 – OP/Cooperativa/Consorzio richiedente la concessione d'uso del Marchio**

Competono alla OP/Cooperativa/Consorzio la richiesta di adesione al RQR, la presentazione della domanda di adesione al RQR e concessione all'utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità", la sottoscrizione degli impegni previsti dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015), dalla procedura di adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità", e l'invio alla Regione Puglia di tutta la documentazione richiesta, nello specifico:

- Disciplinare di produzione \_\_\_\_\_ (per il quale viene richiesta la concessione d'uso collettiva);



**ANNESSO 3 (pag. 2 di 3)**

- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del rispetto delle normative vigenti in tema di sanità pubblica, sicurezza del lavoro, salute delle piante, benessere degli animali o tutela ambientale, delle politiche territoriali della Regione Puglia, delle norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. **(Mod. A);**
- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 **(Mod. B):**
  - dell'impegno a partecipare ai programmi di promozione promossi dalla Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto l'adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
  - di comunicare tempestivamente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'adesione al RQR e sull'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
  - di utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai fornitori inclusi nell'"Accordo di filiera";
  - di indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio "Prodotti di Qualità"; di rispettare quanto previsto dal Regolamento di Uso del Marchio, dalla Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità";
  - di assoggettarsi al piano di controllo attuato dal OdC prescelto;
  - di operare in conformità al disciplinare di produzione per cui si chiede l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
  - di applicare il sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato regionale o creare un'interfaccia tra il proprio sistema di rintracciabilità e quello regionale.
  - di fornire le indicazioni sia delle modalità di autocontrollo relative alla normativa igienico sanitaria (manuale di buone prassi operative igieniche-sanitarie), che del sistema di controllo interno per il mantenimento della specificità del prodotto.

Si impegna, altresì, all'assunzione dei seguenti obblighi:

- Rispettare gli accordi sui prezzi delle materie prime fornite dagli agricoltori, eventualmente fissati nel presente accordo o da accordi collettivi definiti dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e riconosciuti dalla Regione Puglia.
- Etichettare il prodotto finito oggetto del presente accordo con il Marchio "Prodotti di Qualità".

**Articolo 3 – Obblighi degli associati e non licenziatari" del Marchio**

Le imprese agricole/zootecniche di produzione associate alla OP/Cooperativa/Consorzio sottoscrittori del presente accordo e relativamente alla/e produzione/i di \_\_\_\_\_ (specificare la/le materia/e prima/e) da conferire ai fini dell'uso del Marchio Prodotti di Qualità devono rispettare quanto previsto nel Regolamento d'Uso del Marchio, nella Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e nella Procedura di adesione al RQR e concessione del Marchio "Prodotti di qualità" ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- compilare e sottoscrivere la Scheda di Adesione all'Accordo di Conferimento;
- rispettare i quantitativi di conferimento previsti nel presente accordo e le norme specifiche previste dal disciplinare di produzione;
- garantire l'adesione al sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato, rendendo disponibili tutte le informazioni necessarie;
- indicare, nei documenti di conferimento, il prodotto conferito che partecipa alla filiera per l'adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- assoggettarsi a quanto previsto dal "Piano dei Controlli", approvato dalla Regione Puglia, dell'Organismo di Controllo individuato dalla OP/Cooperativa/Consorzio;
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l'adesione all'accordo di conferimento.



## ANNESSO 3 (pag. 3 di 3)

**Articolo 4 – Conferimento materia prima**

Le imprese agricole/zootecniche di produzione primaria, soci conferitori, che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a conferire alla OP/Cooperativa/Consorzio richiedente la concessione d'uso del Marchio i quantitativi di seguito dettagliati:

Impresa agricola socio conferente	Tipologia di prodotto	% rispetto alla produzione media annua	Quantitativo (q.li)

**Articolo 5 – Ulteriori accordi tra le parti**

Specificare gli eventuali accordi tra le parti

**Articolo 6 – Durata**

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata di \_\_\_\_\_ anni ed al massimo fino alla scadenza naturale della concessione d'uso del Marchio.

**Articolo 7 – Foro competente**

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Bari.

**Articolo 8 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.

Luogo, data

Firma

**NOTA BENE**

Il presente accordo deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della OP/Cooperativa/Consorzio e da tutti i soci conferitori aderenti al RQR "Prodotti di Qualità".

Lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che gli elementi richiesti nel Regolamento d'uso del Marchio e nella Procedura di adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" costituiscono contenuto obbligatorio del contratto.



**ANNESSO 4**  
**(pag. 1 di 2)**

**ACCORDO DI FORNITURA**

**PER L'ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO  
"PRODOTTI DI QUALITÀ"**

**(SCHEMA)**

Premesso che:

- la Regione Puglia con D.G.R. n. 1076 del 5 giugno 2012 ha approvato il Regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- nel regolamento si prevede la sottoscrizione di un accordo di conferimento fra organizzazioni di produttori/consorzi/cooperative e le aziende agricole/zootecniche di produzione loro associate per la concessione d'uso del Marchio.
- Il regime di qualità regionale (RQR) è stato riconosciuto dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 la Regione Puglia ha approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito alla procedura di notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE";
- Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia".

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:

- ..... richiedente l'adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede)
- E
- ..... impresa aderente al RQR, licenziataria del Marchio "Prodotti di Qualità" fornitrice della materia prima e/o semilavorato (specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede, numero di concessione)

**SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO**

**Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo**

Il presente accordo, riguarda la fornitura di materia prima o di prodotto semilavorato a Marchio "Prodotto di Qualità" per la produzione dei prodotti di cui alla richiesta di adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio con la finalità di sancire il rapporto commerciale di fornitura tra il richiedente la concessione d'uso del Marchio ed il fornitore di materia prima e/o semilavorato a Marchio "Prodotti di Qualità" per le tipologie e quantitativi di prodotti specificate nel successivo art. 2.

**Articolo 2 – Tipologia e quantitativo di prodotto**

Dettaglio dei prodotti a Marchio oggetto della fornitura

Tipologia di prodotto	Quantitativo (q.li)

**Articolo 3 – Obblighi del richiedente**

Il richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio si impegna ad acquistare la materia prima e/o i semilavorati necessari alla produzione del prodotto per cui è stata richiesta la concessione d'uso del Marchio dal fornitore sottoscrittore del presente accordo per tipologie e quantitativi al massimo uguali a quanto indicato nel precedente art. 2



**ANNESSO 4 (pag. 2 di 2)**

Resta inteso che i quantitativi specificati al precedente art. 2, non sono da ritenersi vincolanti per il richiedente nel caso di produzione di prodotto a Marchio inferiore a quella prevista dalla concessione d'uso.

**Articolo 4 – Obblighi dei fornitori**

Il fornitore, sottoscrittore del presente accordo e relativamente alla fornitura di \_\_\_\_\_ (specificare la/le materia/e prima/e e/o il/i semilavorati) deve rispettare quanto previsto nel Regolamento d'Uso del Marchio, nella Procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e nella Procedura di adesione al RQR e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- /\_\_\_\_\_ (specificare la/le materia/e prima/e e/o il/i semilavorato/i) dovrà essere prodotto rispettando le specifiche riportate nel disciplinare di produzione;
- garantire l'adesione al sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato regionale, rendendo disponibili tutte le informazioni necessarie;
- indicare nella fattura di vendita il prodotto a Marchio "Prodotti di Qualità";
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l'adesione all'accordo di conferimento.

I quantitativi specificati al precedente art. 2, sono da ritenersi vincolanti per il fornitore nel limite dei quantitativi indicati.

**Articolo 5 – Durata**

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata di \_\_\_\_\_ anni ed al massimo fino alla scadenza naturale della concessione d'uso del Marchio.

**Articolo 6 – Accordi tra le parti**

Accordi tra le parti per la determinazione delle modalità di consegna e prezzo di vendita .....

**Articolo 7 – Foro competente**

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Bari.

**Articolo 8 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.

Luogo, data

Firma

**NOTA BENE**

Lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che gli elementi richiesti nel Regolamento d'uso del Marchio e nella Procedura Utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità" costituiscono contenuto obbligatorio del contratto.

